



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI COSENZA

Via Degli Stadi c/o Stadio San Vito – Cancellone 17 – 87100 COSENZA
TEL. 0984408445

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it - delegazioni: cosenza

e-mail: cp.cosenza@lnd.it

Posta Certificata: cosenza@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 22 del 08 Febbraio 2024

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE 156/A F.I.G.C. inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili - della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, per la Stagione Sportiva 2023/2024;

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A F.I.G.C. inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le gare di Play Off e Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – Maschili e Femminili - della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi, per la Stagione Sportiva 2023/2024;

COMUNICATO UFFICIALE N. 158/A F.I.G.C. inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva nella fase finale relativa alle gare spareggio-promozione tra le squadre 2^a classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza, per la Stagione Sportiva 2023/2024;

COMUNICATO UFFICIALE N. 159/A F.I.G.C. inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva per le fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi Dilettanti, per la Stagione Sportiva 2023/2024.

2. OMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 29 Gennaio 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Gianfranco CACIA PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;



RECLAMO n. 38 della società TIKI TAKA

avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 25.01.2024 (punizione sportiva perdita della gara Campionato Calcio a 5 serie D Sporting Casali del manco – Tiki Taka del 20.01.2024 con il punteggio di 0-6, ammenda di € 100,00, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 200,00, squalifica del Capitano Sig. LAURENZANO Mattia Francesco fino al 15.03.2024, squalifica per tre gare effettive del calciatore Sig. TIUTIU Cornel).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante Avv. Leonardo Graziadio;

sentita a chiarimenti ed in video conferenza l'arbitro della gara;

RILEVA

La società Tiki Taka ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Provinciale di Cosenza con cui, in relazione alla gara del Campionato di Calcio a Cinque Serie D del 20.01.2024 tra Sporting Casali del Manco e Tiki Taka, è stata comminata la sanzione della perdita della gara a carico della società Tiki Taka con il risultato di 0-6; l'ammenda di € 100,00 per prima rinuncia; la penalizzazione di un punto in classifica; l'ammenda di € 200,00 per abbandono del campo della squadra per proteste; nonché la squalifica del Capitano Sig.

Laurenzano Mattia Francesco (in assenza del Dirigente accompagnatore); nonché la squalifica per tre gare effettive al calciatore Sig. Tiutiu Cornel per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro.

La società reclamante ha rilevato che non ci sarebbe stato alcun abbandono del campo da parte dei calciatori della Società Tiki Taka.

Al 13° del secondo tempo, la Società reclamante, seppur in campo con soli tre elementi - (stante la precedente duplice espulsione a carico di suoi calciatori) - continuava la propria partita quando il calciatore Sig. Franco Lauria si accasciava a terra per infortunio. Il direttore di gara, secondo la ricostruzione della Società reclamante, sarebbe, pertanto, entrata in campo decretando la fine della partita senza verificare la possibilità della prosecuzione della stessa, stante anche la presenza di un altro tesserato in panchina. A sostegno della propria tesi difensiva, la reclamante produce un video della fase finale della partita.

In ordine alle squalifiche dei propri tesserati, la Società reclamante deduce circa l'assenza dei comportamenti offensivi e minacciosi.

Preliminarmente questa Corte deve rilevare l'inammissibilità del ricorso in quanto la procura al difensore – Avv. Leonardo Graziadio - è stata conferita dal Sig. Laurenzano Mattia Francesco, squalificato al momento della proposizione del reclamo.

Il reclamo deve, pertanto, limitarsi al capo relativo alla squalifica dello stesso Laurenzano.

Sul punto bisogna rilevare che dalla distinta della società Tiki Taka il Sig. Claudio Scrivera è identificato quale "preparatore atletico" e non quale dirigente accompagnatore, per cui la decisione del Giudice Sportivo è corretta.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso:

- avverso la sanzione della perdita della gara a carico della Società Tiki Taka;
- avverso l'ammenda di € 100,00 per prima rinuncia;
- avverso la penalizzazione di un punto in classifica;
- avverso l'ammenda di € 200,00 per abbandono del campo della squadra per proteste;
- avverso la squalifica per tre gare effettive di Tiutiu Cornel.

Rigetta il ricorso avverso la squalifica del Sig. Laurenzano Mattia Francesco.

Dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

Modifiche al programma gare

Gara TIKI TAKA = NUOVA CELICO dell'11.02.2024

La gara a margine, a ratifica degli accordi tra le società interessate, viene anticipata a venerdì 09 febbraio alle ore 19:00.



4. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TIKI TAKA	NUOVA CELICO	A	09/02/2024 19:00	918 CENTRO SPORTIVO TIKI TAKA C/5	CASTROVILLARI	VIA G. GALTIERI
CRESCENDO	PIANETTE FUTSAL 2023	A	10/02/2024 15:00	903 CAMPO "ARMANDO LUCIFERO"	CROTONE	VIA NAZIONI UNITE 310
PITBULLS	SPORTING CASALI DEL MANCO	A	10/02/2024 15:00	626 SPORTING CLUB LE QUERCE C/5	RENDE	CONTRADA SANTO STEFANO
VIENNA DA FUSCALDO ASD	SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	A	10/02/2024 15:00	921 CAMPO "LE FAVRETTE" C/5	FUSCALDO	CONTRADA FERRARI

5. RISULTATI GARE

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 3 Giornata - R		
AGID DIPIGNANO	- AUDACE DECOLLATURA	1 - 1
BELVEDERE CALCIO	- SAN MICHELE DONNICI	3 - 2
(1) CONFLENTI	- NUOVA GRISOLIA CALCIO	0 - 4
(1) FAGNANO	- CEEP VILLAGGIO EUROPA	1 - 1
MARCA FOOTBALL CLUB	- KOMUNICANDO IKST	6 - 1

(1) - disputata il 04/02/2024

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 9 Giornata - A		
A.S.D. CALCIO ROSE	- ROGLIANO 1948	4 - 1
(1) FIUMEFREDDO CALCIO 1987	- LONGOBARDI CALCIO	1 - 0
(1) SOFIOTA 2023	- MENDICINO 1969	4 - 0
TAVERNA	- FALCHI ROSSI FALCONARA	5 - 1

(1) - disputata il 04/02/2024

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/02/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A		
CALABRIA YOUNG A.S.D	- PITBULLS	1 - 2
PIANETTE FUTSAL 2023	- VIENNA DA FUSCALDO ASD	3 - 4
SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB	- TIKI TAKA	8 - 4
SPORTING CASALI DEL MANCO	- CRESCENDO	8 - 8



6. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 07.02.2024, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 3/ 2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 22/ 2/2024

PANUCCI SIMONE (AGID DIPIGNANO)

Per insulti all'indirizzo del Direttore di Gara.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

GHIONNA ATTILIO (AGID DIPIGNANO)

Per proteste a decisioni arbitrali.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA

PETRONE FRANCESCO (SAN MICHELE DONNICI) 3 gare

Per avere, a fine gara, protestato vivacemente contro il Direttore di Gara per tutto il percorso che lo conduceva negli spogliatoi ed aver utilizzato un linguaggio irrispettoso.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LIPAROTO SIMONE (BELVEDERE CALCIO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PANZA FEDERICO (AGID DIPIGNANO)

DE GRAZIA SIMONE (AUDACE DECOLLATURA)

CETRARO MAURIZIO (BELVEDERE CALCIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MICELI ANDREA (AGID DIPIGNANO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

ALOISI BENITO (SAN MICHELE DONNICI)

AMMONIZIONE (III INFR)

GENTILE MATTIA (AUDACE DECOLLATURA)

LATEGANO FRANCESCO (SAN MICHELE DONNICI)

AMMONIZIONE (II INFR)

PERFETTI SIMONE FRANCESCO (AGID DIPIGNANO)

RUGA LUIGI (AGID DIPIGNANO)

ARTUSO ANDREA (KOMUNICANDO IKST)

CAMARA WALLY (KOMUNICANDO IKST)



AMMONIZIONE (I INFR)

CRIBARI EMILIO	(AGID DIPIGNANO)	D ANTONIO ETTORE	(AGID DIPIGNANO)
MARRELO EMANUELE	(AGID DIPIGNANO)	TORCHIA LORENZO	(AUDACE DECOLLATURA)
IUNTI ANTONIO	(BELVEDERE CALCIO)	PAGANO MARCELLO	(BELVEDERE CALCIO)
STAFFA ROBERTO	(KOMUNICANDO IKST)	MAGLIONE UGO	(SAN MICHELE DONNICI)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 4/ 2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TUOTO GIOVANNI (FAGNANO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MASTROIANNI FRANCESCO (CONFLENTI)

AMMONIZIONE (II INFR)

SARUBBI GUIDO CRISTIAN (NUOVA GRISOLIA CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

ARDIS PASQUALINO (FAGNANO) DE ROSE ANTONIO (FAGNANO)

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 3/ 2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

PUGLIESE MARCELLO (FALCHI ROSSI FALCONARA)

Per comportamento non regolamentare in campo.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA. FINO AL 7/ 3/2024

DOMANICO ANGELO FRANCO (ROGLIANO 1948)

Per reiterato comportamento irrispettoso nei confronti dell'Arbitro fine gara, nonché per avergli rivolto frasi minacciose.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

RUSSO LORENZO (ROGLIANO 1948)

AMMONIZIONE (II INFR)

CORRENTE GAETANO (FALCHI ROSSI FALCONARA) IANTORNO GAETANO (TAVERNA)

AMMONIZIONE (I INFR)

NUDO EMANUELE (A.S.D. CALCIO ROSE) SERPA FRANCO (FALCHI ROSSI FALCONARA)



PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 4/ 2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE

PORCO MAURO (LONGOBARDI CALCIO)

Per comportamento reiteratamente offensivo nei confronti del Direttore di Gara, del Commissario di Campo e degli organi Federali.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRISPINO LEONARDO (SOFIOTA 2023)

AMMONIZIONE (III INFR)

ESPOSITO LUCA (FIUMEFREDDO CALCIO 1987)
ZICCARELLI UGO EROS (MENDICINO 1969)

AMATO LUIGI (LONGOBARDI CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

LORELLI ALESSANDRO (FIUMEFREDDO CALCIO 1987)

TEMPO ERMES (LONGOBARDI CALCIO)

AMMONIZIONE (I INFR)

DE LUCA GIUSEPPE (FIUMEFREDDO CALCIO 1987)
TUCCI DANILO (LONGOBARDI CALCIO)
BAFFA GABRIELE (SOFIOTA 2023)

PORCO MAURO (LONGOBARDI CALCIO)
COSTABILE PASQUALE (MENDICINO 1969)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI GARE DEL 3/ 2/2024

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

DECICCO IVAN (CRESCENDO)

OCCHIUTO FRANCESCO (PIANETTE FUTSAL 2023)

AMMONIZIONE (II INFR)

SCARFO STEFANO (CRESCENDO)
LETA MARCO (VIENNA DA FUSCALDO ASD)

RUBINACCI GUIDO (SPORTING CASALI DEL MANCO)

AMMONIZIONE (I INFR)

SCERBO EMILIANO (CRESCENDO)
BELCASTRO GIUSEPPE (VIENNA DA FUSCALDO ASD)

CHIAPPETTA ALESSANDRO (PIANETTE FUTSAL 2023)

IL SEGRETARIO
Domenico Scarnato

IL DELEGATO
Antonio Massarini

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 156/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME 4 GIORNATE E GLI EVENTUALI SPAREGGI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI – (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 – maschili e femminili della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 64, 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali e instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine entro cui deve esser preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, resta fermo alle ore 11:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara, con allegata la prova dell'invio alla controparte;
 - il termine per presentare eventuali ulteriori memorie o controdeduzioni per i procedimenti instaurati su ricorso di parte è ridotto alle ore 18.00 del giorno successivo alla gara.
 - il termine entro cui il Giudice è tenuto a pronunciarsi è fissato alle ore 15:00 del giorno successivo a quello in cui è stato depositato il ricorso. La decisione viene pubblicata entro lo stesso giorno in cui è stata adottata.
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 16:00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui il Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, è fissato a 1 giorno dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato a 2 giorni dal deposito del reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 12:00 del giorno precedente della data fissata per l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, del preannuncio di reclamo, del reclamo e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, o essere depositato presso la sede del Comitato Regionale o Delegazione di appartenenza nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DI PLAY OFF E PLAY OUT DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5 – MASCHILI E FEMMINILI – DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle gare di Play Off e di Play Out dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5 - maschili e femminili - della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi play off e play out sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali, Provinciali e Distrettuali instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 158/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLA FASE FINALE RELATIVA ALLE GARE SPAREGGIO-PROMOZIONE TRA LE SQUADRE 2^ CLASSIFICATE NEI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA – (Stagione Sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

- preso atto che la Lega Nazionale Dilettanti deve organizzare una serie di gare riservate alle società seconde classificate nei Campionati Regionali di Eccellenza della stagione sportiva 2023/2024, dal cui esito scaturiranno le eventuali ammissioni di alcune delle predette società al Campionato Nazionale Serie D 2024/2025;
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare della sopra richiamata fase;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione I del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 65, 66 lett. b), 67 e 70 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67 del Codice di Giustizia Sportiva incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle fasi delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso il Giudice Sportivo nazionale instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;

- i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;
- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale. Gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono essere proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74 del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
 - il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASSELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 159/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER FASI FINALI DEI CAMPIONATI REGIONALI, PROVINCIALI E DISTRETTUALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI DILETTANTI – (stagione sportiva 2023/2024)

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta pervenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti avente ad oggetto l'abbreviazione dei termini dei procedimenti dinanzi ai Giudici Sportivi Territoriali e alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, relativa alle fasi finali dei Campionati Regionali, Provinciali e Distrettuali Allievi e Giovanissimi Dilettanti (stagione sportiva 2023/2024);
- ritenuto che i calendari delle gare sopra citate, impongono la necessità di un provvedimento che abbrevi i termini dei sopra richiamati procedimenti al fine di consentire la disputa delle gare delle fasi sopra citate;
- visto l'art. 49, comma 12 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. di cui al Titolo III, Capo I e Capo II, Sezione II del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti, nello specifico, gli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti ai sensi degli artt. 65, 66, comma 1, lett. b), 67, 76, 77 e 78 incardinati dalla data di pubblicazione del presente comunicato sino al termine delle competizioni sopra citate, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti in prima istanza presso i Giudici Sportivi territoriali presso i Comitati Regionali instaurati su ricorso della parte interessata:
 - i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo il giorno successivo non festivo alla disputa della giornata di gara;
 - il termine entro cui deve essere preannunciato il ricorso, unitamente al contributo e alla prova della trasmissione alla controparte, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui si è svolta la gara;
 - i ricorsi al Giudice Sportivo dovranno pervenire, unitamente al contestuale invio alla controparte di copia del reclamo, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 11.00 del giorno successivo non festivo alla disputa della gara; le eventuali controdeduzioni dovranno pervenire

entro le ore 13.00 dello stesso giorno; il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato entro le ore 19.00 dello stesso giorno;

- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte sportiva di Appello a livello territoriale:
il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;
- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10.00 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione;
 - il termine entro cui la controparte può ottenere copia dei documenti, ove ne faccia richiesta, è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo;
 - il termine entro cui deve tenersi l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello territoriale è fissato alle ore 18.00 del giorno in cui è stato depositato il reclamo;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono fare pervenire ulteriori memorie e documenti è fissato alle ore 13.00 del giorno in cui è fissata l'udienza.
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

Il deposito di ricorsi, reclami e controdeduzioni dovrà essere effettuato a mezzo pec o fax, nei termini sopra precisati.

Ove l'atto debba essere comunicato alla controparte, è onere del reclamante la trasmissione nei termini di cui sopra a mezzo pec o fax.

PUBBLICATO IN ROMA IL 2 FEBBRAIO 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina